



Diritto e società

Primi spunti per una più efficace comunicazione delle ragioni della giustizia penale

di [Glauco Giostra](#)

4 dicembre 2019

Primi spunti per una più efficace comunicazione delle ragioni della giustizia penale

di *Glauco Giostra*

Sommario: 1. Le scelte di civiltà giuridica si nutrono anche di parole. – 2. E' necessario cambiare anche i moduli comunicativi. – 3. Lasciare marcire i condannati in galera è pericoloso per la collettività. – 4. Alzare il livello della risposta punitiva non ha alcuna efficacia generalpreventiva – 5. Apprestare antidoti efficaci agli slogan populistici

1. Le scelte di civiltà giuridica si nutrono anche di parole

Nello scorso mese di luglio il Board of Supervisors di San Francisco, l'assemblea legislativa della città e della Contea, ha approvato una risoluzione che ha avuto una certa eco, anche internazionale. La risoluzione contiene alcune linee-guida cui la comunicazione istituzionale dovrebbe attenersi, soprattutto quando fa riferimento ai condannati, affinché venga adottato un linguaggio che collochi al primo posto l'individuo (*person-first language*).

L'obiettivo è quello di evitare parole eccessivamente stigmatizzanti come *criminale*, *galeotto*, *pregiudicato*, perché creano «barriere attitudinali e stereotipi persistenti, che impediscono

l'accesso all'impiego, agli alloggi, alle licenze professionali [...] e ad altri aspetti integranti della vita di comunità», rendendo ancor più difficile il reinserimento nella società di coloro che hanno avuto problemi con la giustizia.

Quelle parole come una sorta di lettera scarlatta, marchiano gli individui, sospingendoli irreversibilmente ai margini della società. Di qui l'idea di sostituirle con «un linguaggio che colloca al primo posto le persone», promuovendo «una comunicazione positiva, sana e imparziale », per fare in modo che «l'individuo non venga definito in misura esclusiva o determinante in base ai suoi precedenti penali, ai suoi arresti, o ad altri contatti con il sistema giudiziario penale».

Un'attenzione, anche verbale, alla dignità della persona condannata che fa tornare alla mente la Circolare con cui il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del nostro Ministero della giustizia poco più di due anni fa – era il 31 marzo 2017 – invitava le direzioni competenti a «intraprendere tutte le iniziative necessarie al fine di dismettere nelle strutture penitenziarie, da parte di tutto il personale, l'uso sia verbale che scritto, della terminologia infantilizzante e diminutiva» che caratterizza il gergo corrente all'interno degli istituti penitenziari (ad esempio: *domandina*, per indicare la richiesta; *dama di compagnia*, per indicare la presenza di un altro detenuto nella stessa cella).

Accomuna le due iniziative la condivisibile convinzione che parole stigmatizzanti o umilianti compromettono, o quanto meno ostacolano, l'opera di recupero sociale del condannato.

Si va dunque affermando la consapevolezza che i migliori principi – come nel nostro caso quello del recupero sociale del condannato – rischiano di essere “soffocati”, quando non stravolti, nella loro attuazione

da una terminologia discriminatoria; più in generale, che una migliore convivenza civile passa anche attraverso una “ecologia” del linguaggio.

Una consapevolezza condivisibile e molto importante, ma che si pone – per così dire – “a valle”. Ancora più importante è cominciare a ragionare su quali siano gli strumenti della comunicazione per affermare o per difendere l'irrinunciabile valore di quei principi.

2. E' necessario cambiare anche i moduli comunicativi

Limitarsi a disinfettare il vocabolario sociale, eliminando le parole culturalmente inquinanti, non basta.

Pur dopo questa bonifica, rimarrebbero messaggi e slogan in grado di corrodere presso l'opinione pubblica la fiducia in alcune scelte di civiltà e di preparare il terreno per opzioni regressive.

Del resto, facciamo l'esperimento di apportare alla frase "quel criminale deve marcire in galera", espressione dell'attuale (in)cultura della pena, gli opportuni adattamenti linguistici suggeriti dal Board of Supervisors: "quella persona coinvolta con la giustizia penale deve marcire in galera".

L'indecenza del messaggio non viene meno, perché non era nella parola "criminale", bensì nell'auspicio che l'imputato sconti la pena marcendo in galera.

Proviamo allora, interpretando lo spirito più che i suggerimenti terminologici di quella risoluzione, a riformulare l'intera frase con espressioni meno rozze: "sarebbe bene che l'accusato di questo delitto venga condannato e che sconti la pena in carcere, nell'assoluta inedia, sino all'ultimo giorno".

L'auspicio, pur dopo il *restyling*, resterebbe inaccettabile. Ma il problema non è deprecarlo, bensì disinnescarlo culturalmente, affinché intorno ad esso non si coaguli un consenso politicamente significativo.

Pensare di contrastare quell'invocazione di cieca inesorabilità della pena facendo notare che contiene una grave sgrammaticatura costituzionale, poiché per la nostra Carta costituzionale le pene debbono tendere alla rieducazione del condannato, sarebbe tanto sacrosanto, quanto inefficace: sul nobile precetto dell'art. 27 comma 3 Cost. farebbero brutalmente premio i grossolani proclami "chi sbaglia paga", "sbattiamolo dentro e buttiamo le chiavi, un delinquente in meno in circolazione"; o il più anodino "la certezza della pena", che, sebbene scritto come uno dei principi cardine del diritto penale liberale (relativo alla predeterminazione legale della risposta sanzionatoria dello Stato), è ormai stentoreamente pronunciato, e acriticamente inteso, come "inesorabile fissità della pena".

Bisogna cercare di capire, invece, per quale ragione questi slogan finiscono oggi per avere la meglio.

Sino all'avvento dei mezzi di comunicazione di massa e soprattutto dei *social media* l'esito sarebbe stato presumibilmente diverso. Possiamo dire, infatti, semplificando molto, che gli orientamenti politici e culturali maturavano in seno alla «sfera pubblica», intesa come il

complesso di attività di quei consociati i cui giudizi, commenti, suggerimenti, critiche, richieste, manifesti culturali sono in grado di influenzare l'opinione pubblica e la classe politica (Habermas, Pizzorno).

Così, per rientrare nel nostro perimetro tematico, la politica penale si avvaleva prevalentemente degli apporti di giuristi, criminologi, politologi, sociologi, filosofi. Naturalmente erano necessari il filtro e la mediazione della politica, anche perché spesso, in particolare l'accademia si esibiva nella costruzione di eleganti architetture astratte, in cui – per dirla con Calamandrei – sembrava che non circolasse l'aria del mondo.

Spettava alla politica convincere la collettività della bontà delle soluzioni che aveva scelto di mutuare da quel laboratorio di idee che era la “sfera pubblica”, per aggregare il consenso democraticamente necessario.

Con l'affermazione dei *social media* e con il declino dell'arte del governare il processo di formazione degli indirizzi politici segue un percorso inverso, solo apparentemente più democratico.

Slogan e parole d'ordine si diffondono epidemicamente generando convinzioni *a la carte* che aggregano consenso e costituiscono un ghiotto boccone per una politica più intenta ad accodarsi alle processioni del comune sentire, piuttosto che a guidarle.

In un simile contesto, replicare al demagogico “devono scontare sino all'ultimo giorno in galera” affermando “la Costituzione vuole che l'esecuzione della pena tenda ad un progressivo reinserimento sociale del condannato” è una risposta emotivamente imbelli.

Essa anzi finisce per accreditare la diffusa, mistificante, impressione che vede, da una parte, coloro che con rassicurante rigore pretendono che la pena detentiva sia scontata fino in fondo, rinchiudendo ermeticamente i pericolosi criminali entro le mura del carcere; dall'altra, i buonisti, gli indulgenzialisti, coloro che sono monotematicamente preoccupati della sorte del condannato e del suo recupero sociale.

Una siffatta risposta non ha presa perché non si preoccupa di tutelare l'interesse di cui mostra di farsi carico l'opposto approccio. Se questo trasmette un implicito messaggio rassicurante – “non siate preoccupati, questo pericoloso individuo verrà recluso entro mura ben presidiate” – l'altro risponde: “è un suo diritto costituzionalmente garantito, se dimostrerà un significativo e protratto progresso di riabilitazione sociale, veder abbassare i ponti levatoi di quelle mura”.

3. Lasciare marcire i condannati in galera è pericoloso per la collettività

Bisognerebbe, invece, contrapporre alle esibite rodomontate punitive un perentorio *warning*: la segregazione senza speranza mette a grave rischio la sicurezza sociale. Un'affermazione perentoria di cui non sarebbe difficile alla bisogna dimostrare il fondamento.

Fatta eccezione per coloro che scontano un ergastolo c.d. ostativo, i condannati prima o poi, espiata la pena, escono dal carcere. Sovente per tornare a commettere reati: l'indice di recidiva, con qualche sensibile oscillazione da Paese a Paese – ad esempio, supera più dell'80% in Brasile (non a caso il Paese con il tasso di carcerazione tra i più alti del mondo),

in Inghilterra si attesta intorno al 50% – è sempre molto alto.

Questa inclinazione a ri-delinquere diminuisce fortemente quando il condannato sconta la pena in un regime carcerario che ne rispetti la dignità, lo responsabilizzi e gli offra la possibilità di guadagnarsi – anche adoperandosi in favore della collettività e delle vittime dei reati – un graduale, controllato reinserimento sociale.

Pure in tal caso gli indici statistici oscillano (in Italia si scende al 19%, in Inghilterra al 22%, in Brasile, limitatamente ai penitenziari pilota Apac, al 12%) sino a registrare circoscritte realtà con percentuali di recidiva ad una cifra (il 5%, per i dimessi dal penitenziario La Stampa di Lugano).

Sarebbe intellettualmente poco onesto non riconoscere che si tratta di percentuali non certo affidabili al decimale, essendo spesso frutto di metodiche diverse di rilevazione e di calcolo. Ma sarebbe intellettualmente disonesto negare l'esistenza di una forbice molto significativa tra i crimini commessi da ex condannati, a seconda che questi abbiano subito una pena ciecamente segregativa, orfana di ogni speranza di cambiamento, oppure una pena severa, ma non insensibile alla loro effettiva partecipazione ad un progetto di riabilitazione che li abbia preparati a rientrare nella società civile, con l'intento e la capacità di viverci come avrebbero sempre dovuto.

Se poi opportune provvidenze di assistenza e sostegno accompagnano il condannato quando

ha terminato di scontare la pena anche nelle modalità attenuate delle misure alternative nella sua "convalescenza sociale", quasi sempre viene restituito alla società un buon cittadino. Dunque, quando lo Stato sa offrire tali opportunità e il condannato sa meritarsele, la collettività ne trae un beneficio molto significativo non solo in termini di civiltà, ma proprio in termini di

sicurezza.

Il proposito di lasciar marcire i detenuti in galera sino all'ultimo giorno della pena inflitta, pertanto, non è solo in contrasto con la Costituzione e con la Convenzione europea: è un attentato alla sicurezza sociale.

Questa è l'idea che si deve riuscire a inoculare nelle vene mediatiche.

Si tratta soltanto di un esempio per cercare di cambiare il modulo comunicativo. Bisogna, nell'ordine, individuare l'interesse (securitario, economico, etico o d'altra natura) sulla cui ostentata tutela fa presa la posizione che riscuote ingiustificato consenso, denunciare l'inconferenza dello strumento proposto per garantire quell'interesse e indicare le provvidenze effettivamente utili per farsene carico.

Un modulo comunicativo che si potrebbe applicare a diversi temi di attualità per sbugiardare slogan di successo (da "la difesa è sempre legittima" a "i porti chiusi servono a combattere gli scafisti"), senza ignorare le preoccupazioni sociali che mirano strumentalmente ad intercettare.

4. Alzare il livello della risposta punitiva non ha alcuna efficacia generalpreventiva

Ma restiamo al tema della punizione penale. Da sempre, e sempre più negli ultimi tempi, i Governi di fronte a forme di criminalità che inquietano l'opinione pubblica imboccano la via meno impegnativa e più inefficace dell'innalzamento della pena.

Non sanno far altro che esibire una muscolarità sanzionatoria: mettono mano alla "fondina legislativa", innalzando il livello della pena e restringendo i diritti dei condannati.

In questa corsa al rialzo punitivo si è arrivati anche ad adombrare la possibilità di introdurre la pena di morte per i reati più efferati (tra l'altro, inquietanti sondaggi riferiscono che il 30% degli italiani sarebbe favorevole).

Anche in questi casi, sarebbe inutile obiettare che la pena di morte è vietata dalla nostra Costituzione o che comporta la certezza di uccidere degli innocenti (più del 4% dei giustiziati, secondo studi statunitensi).

Verità intangibili, ma che sul piano dialettico-emotivo costituiscono un'*aberratio ictus*. Bisogna ribattere con forza che l'entità della pena non ha alcun effetto generalpreventivo

(consapevolezza, che non è di oggi, né dei soli giuristi: in un quadro del xv secolo, il pittore fiammingo Dieric Bouts raffigurava un patibolo, in cui viene impiccato un ladro: tra la folla assiepata intorno alla forca per assistere all'esecuzione si vede un uomo sfilare banconote a colui che gli volge le spalle).

Anzi, la minaccia della pena di morte sembra avere effetti controproducenti. Emblematico il caso degli USA, dove è largamente ammessa. Secondo i dati forniti dalle Nazioni Unite, non soltanto vi si registrano mediamente 5,3 omicidi ogni 100.000 abitanti, mentre in Italia la media flette sensibilmente ad uno 0,8.

Ma negli Stati degli USA che non ammettono la pena di morte si conta un minor numero di omicidi rispetto a quelli che la prevedono. Anche l'idea che aumentare le pene serva a prevenire la commissione di reati, dunque, è un'idea dileggiata dalla realtà.

5. Apprestare antidoti efficaci agli slogan populistici

Bisogna allora contrastare certe pericolosissime derive, non tanto dicendo che sono incivili o incostituzionali, quanto che sono sempre inutili, talvolta pericolose, per la collettività. È necessario elaborare moduli comunicativi nuovi, che contrastino gli slogan populistici sul terreno dove mettono più facilmente radici: la paura e l'insicurezza sociale.

Beninteso, non bastano questi accorgimenti comunicativi per debellare radicalmente la tendenza dei singoli ad agognare pene spietate e della classe politica dominante a cavalcare questa istintiva propensione.

Trent'anni fa, in uno scritto emblematicamente intitolato *A futura memoria (se la memoria ha un futuro)*, Leonardo Sciascia con la sua prosa cristallina avvertiva: «*i cretini, e ancor più i fanatici, son tanti; godono di una così buona salute non mentale che permette loro di passare da un fanatismo all'altro con perfetta coerenza [...]. Bisogna loro riconoscere, però, una specie di buona fede: contro l'etica vera, contro il diritto, persino contro la statistica, loro credono che la terribilità delle pene (compresa quella di morte), la repressione violenta e indiscriminata, l'abolizione dei diritti dei singoli, siano gli strumenti migliori per combattere certi tipi di delitti [...]. E continueranno a crederlo*». Il presente non sembra propriamente smentire il grande scrittore siciliano.

Ma, proprio per questo, in una “democrazia dell'opinione pubblica” come l'attuale bisogna trovare antidoti comunicativi che sappiano smascherare gli imbonitori di turno, andando sul

loro terreno preferito dell'insicurezza e della paura.

Se si sapranno trovare slogan demistificatori (naturalmente sorretti dalla testarda realtà delle statistiche), gran parte della collettività – eccetto gli inguaribili fanatici, appunto – potrebbe accogliere con favore una risposta penale che si faccia più credibilmente carico delle sue inquietudini, senza seminare sentimenti di paura, di odio e di vendetta.

Se non temessi di essere equivocado, direi che oggi, per condurre la società verso una convivenza più sicura e più civile, cioè verso il suo vero interesse, si deve imparare ad esercitare una virtuosa demagogia.

(dalla rivista Diritto penale e giustizia, n.6, 2019)
